



Estratto del verbale della seduta del 21 dicembre 2022

**DELIBERAZIONE N. 217**

Oggetto:

Impegno di spesa a favore del Consiglio regionale per il rimborso delle spese relative alla consulenza tecnica di parte nel procedimento civile in materia di assegni vitalizi R.G. 4601/2014, instaurato avanti al Tribunale di Trento (Euro 6.058,52 cap. U01111.0090)

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vicepresidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che con nota di data 14 dicembre 2022, ns. prot. 31224-A di data 15 dicembre 2022, l'Ufficio affari legali del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso alla Segreteria generale della Regione la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 di data 16 maggio 2022, al fine di dare applicazione a quanto previsto dalla *“Convenzione per la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie per la restituzione dei vitalizi da consiglieri ed ex consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige”* di data 18 gennaio 2016, recante rep. n. 43/2016 del Registro di raccolta dei contratti, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 205 di data 19 novembre 2015 e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 172 di data 26 ottobre 2015;

Dato atto che con ordinanza di data 4 maggio 2022, adottata nel procedimento civile R.G. 4601/2014, il giudice del Tribunale di Trento ha disposto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile, accogliendo l'istanza formulata da parte attorea;

Preso atto che, con la citata deliberazione n. 20/2022, l'Ufficio di Presidenza ha disposto il conferimento al dott. Eugenio Ruggiero, con studio a Roma in Piazza Barberini n. 12, dell'incarico di consulente tecnico di parte del Consiglio nell'ambito del procedimento civile incardinato presso il Tribunale di Trento R.G. 4601/2014;

Preso atto che l'incarico di consulente di parte è stato affidato a fronte di un corrispettivo di Euro 7.000,00, oltre a contributi previdenziali, I.V.A. di legge e spese generali nella misura del 15%, in conformità al preventivo formulato dal professionista al Consiglio regionale;

Considerato che l'Organo consiliare ha quantificato in Euro 1.500,00, oltre a oneri e ritenute di legge, l'ammontare delle spese vive riconducibili a trasferte, che potranno essere rimborsate previa presentazione dei relativi giustificativi di spesa;

Letto il punto 4 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 20/2022, con il quale è stata impegnata in favore del professionista la spesa complessiva di Euro 12.117,04, di cui Euro 10.213,84 a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale ed Euro 1.903,20 a titolo di spese vive;

Visto l'art. 2 della Convenzione, rubricato *“Spese per la difesa in eventuali future controversie”*, che recita: *“Per tutti gli eventuali gradi di giudizio di qualsiasi giurisdizione e per le ulteriori nuove possibili azioni legali, promosse contro Regione, Presidente della Regione, Giunta regionale e contestualmente contro Consiglio regionale, Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il medesimo oggetto di pretesa disapplicazione delle L.R. n. 4 e n. 5 dell'11 luglio 2014, il pagamento di onorari, diritti ed oneri di spesa dovuti ai patrocinatori a difesa del Consiglio regionale del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza ed a difesa della Regione, del Presidente della Regione e della Giunta sarà effettuato ancora nella misura del 50% (cinquanta per cento) dal Consiglio regionale e del 50% (cinquanta per cento) dalla Giunta regionale”*;

Visto inoltre l'art. 3 della Convenzione, rubricato *“Spese per consulenze ed altro”*, che dispone quanto segue: *Per pareri, consulenze, valutazioni e responsi riguardanti le suddette controversie, affidati con incarico ufficiale congiunto da Regione e Consiglio regionale a terzi, onorari, diritti e spese saranno sostenute per il 50% (cinquanta per cento) dal Consiglio regionale e per il 50% (cinquanta per cento) dalla Giunta regionale. Consiglio regionale e Regione si obbligano a prestare reciproca informazione nel caso in cui pareri, consulenze, valutazioni e responsi siano richiesti a*

*terzi da Consiglio o da Regione singolarmente”.*

Considerato che in conformità alla Convenzione rep. n. 43/2016 la spesa sostenuta dal Consiglio regionale per l'incarico di consulente di parte, conferito al dott. Eugenio Ruggiero, graverà sul bilancio della Regione nella misura del 50%, per l'importo complessivo di Euro 6.058,52;

Richiamato il punto 5 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 20/2022, con il quale si è provveduto ad accertare l'entrata di Euro 6.058,52 da parte della Regione, in conformità alla citata Convenzione;

Visti il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la legge regionale 15 luglio 2009 n. 3, come successivamente integrati e modificati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 di data 22 dicembre 2021, avente ad oggetto: *“Approvazione Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024”;*

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 di data 22 dicembre 2021, avente ad oggetto: *“Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024”;*

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009;

Ritenuto quindi di assumere un impegno di spesa a favore del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'importo complessivo di Euro 6.058,52, quale rimborso del 50% della spesa per l'incarico di consulente tecnico di parte conferito al dott. Eugenio Ruggiero, nel procedimento civile instaurato avanti al Tribunale di Trento R.G. 4601/2014;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1. di approvare ed impegnare a favore del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base alla convenzione rep. n. 43/2016 e a quanto specificato nelle premesse, la somma complessiva di Euro 6.058,52, quale rimborso del 50% della spesa relativa all'incarico di consulente tecnico di parte attribuito al dott. Eugenio Ruggiero, nell'ambito del procedimento civile instaurato avanti al Tribunale di Trento R.G. 4601/2014, sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso, imputando la spesa come segue:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità 2022
U01111.0090	01	11	1	03	U.1.03.02.11.004	Euro 6.058,52

2. di demandare a un successivo provvedimento del Dirigente preposto alla Segreteria generale la liquidazione della spesa, previa presentazione di idonei giustificativi della stessa;
3. di dare infine atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “*Codice del processo amministrativo*”;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti  
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).